Copia Albo

COMUNE DI FRASSINETTO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 n. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPATE DA ALIENARE O VALORIZZARE AL 31/12/2020.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
BONATTO MARCHELLO Marco Pietro - Sindaco	Sì
BIANCO Alessandro - Consigliere	Sì
BOSCHIS Daniele Raffaele - Consigliere	Giust.
GIOLITTO Gabriele - Consigliere	Giust.
MARCHIANDO PACCHIOLA Tommaso Bartolomeo - Consigliere	Sì
QUERIO Flavio - Consigliere	Sì
TRUFFA Mariangela - Consigliere	Giust.
TRUFFA Massimo - Consigliere	Sì
GIOVANNINI-LUCA Alberto - Consigliere	Sì
TRIONE Gloria - Consigliere	Sì
MARCHIANDO PACCHIOLA Gianni - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Signor BONATTO MARCHELLO Marco Pietro - Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe COSTANTINO.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frassinetto. Responsabile Procedimento: MATTIUZ Sara Letizia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 n. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPATE DA ALIENARE O VALORIZZARE AL 31/12/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 05/12/2020, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (***annuale entro il 31 dicembre di ogni anno***) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Frassinetto, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che risulta discriminate e di estrema importanza identificare il concetto di "*società a controllo pubblico*" e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il conetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che "*sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, "quotate" e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico*".

con propria nota interpretativa delle scoro 15 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso "*che il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni*

congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse" rilevando altresì un'ulteriore "*ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*"

con propria deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle "*Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014*" che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di "*controllo solitario*" e un concetto di "*controllo congiunto*" declinando nei seguenti quattro aspetti:

"*controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;*

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società".

Inteso che:

- il Comune di Frassinetto non rientra in alcuna fattispecie di "*controllo solitario*" mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;

- l'esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su "*modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari*";

Considerato, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall'ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "

Considerato che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto *che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;*

Tenuto conto *che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non essendovi una variazione dell'assetto partecipativo nelle proprie quote societarie la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere espresso dall'Organo di revisione,*

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 8 voti favorevoli su 8 presenti e votanti, espressi in forma palese ed accertati nei modi di Legge;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato A e B alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Del. C.C. n. 27 del 18/12/2021

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 DEL 18.08.2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 n. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPATE DA ALIENARE O VALORIZZARE AL 31/12/2020.

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto esaminata per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art. 49 della D.LGS 18.8.2000 n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile.

Frassinetto, 10/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Costantino Dott Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to: BONATTO MARCHELLO Marco Pietro)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frassinetto. Responsabile Procedimento: MATTIUZ Sara Letizia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Del. C.C. n. 27 del 18/12/2021

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to : BONATTO MARCHELLO Marco Pietro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Giuseppe COSTANTINO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/12/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDott. Giuseppe COSTANTINO)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe COSTANTINO)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-dic-2021

Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe COSTANTINO)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frassinetto. Responsabile Procedimento: MATTIUZ Sara Letizia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line